



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

Firenze, 19 Settembre 2022



Al Presidente del Consiglio regionale

Mozione ai sensi dell'articolo 175 del regolamento interno

Oggetto: "In merito alla riforma della normativa in materia di adozioni con particolare riferimento all'ampliamento delle categorie degli adottanti".

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- la Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, resa esecutiva dalla Legge 22 maggio 1974, n. 357 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967), con particolare riferimento all'articolo 6;
- la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata e resa esecutiva con Legge 31 dicembre 1998, n. 476;
- la Legge 5 giugno del 1967 n. 431 (Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale");
- la Legge n. 184 del 1983, riformata dalla n. 149/2001, 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);

Premesso che:

- l'adozione è l'istituto giuridico che "fa sorgere un rapporto di filiazione in assenza di procreazione". (fonte: Treccani);
- l'istituto veniva introdotto con la legge 5 giugno del 1967; in precedenza a tutela dell'infanzia abbandonata esisteva l'istituto dell'affiliazione, il quale non instaurava alcun rapporto di filiazione con l'affiliante (non necessariamente una coppia) e poteva essere revocata in qualsiasi momento;

Ricordato come, a giudizio di molti, la richiamata Legge n. 184 del 1983 abbia prodotto un capovolgimento di prospettiva con il porre in primo piano l'interesse del minore e il suo diritto ad avere una famiglia;

Considerato che in materia di adozioni, l'art. 6 della Legge 184/83, contempla, tra l'altro, quanto riportato di seguito:

- l'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare;

- il requisito della stabilità del rapporto dei coniugi può ritenersi realizzato anche quando il tribunale dei minori abbia accertato la continuità e la stabilità della convivenza per un periodo di tre anni antecedente al matrimonio;
- l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando;
- sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi;

Rilevato che, in base alla normativa vigente in Italia, solo le coppie sposate possono realizzare un'adozione legittimante, con la quale si intende quella che "crea un rapporto di filiazione identico a quello che c'è tra un figlio nato da una coppia coniugata e i suoi genitori". (fonte: <https://www.commissioneadozioni.it/linea-cai/faq/sezione-a/a1/>);

Considerato che l'adozione legittimante (disciplinata sia a livello di adozione nazionale che internazionale) produce i seguenti effetti giuridici:

- la sostituzione del proprio cognome con quello dei genitori adottivi e la trasmissione di quest'ultimo alle generazioni future;
- l'acquisizione di parentela con la famiglia allargata dei genitori adottivi;
- l'interruzione di ogni legame giuridico e rapporto con la famiglia biologica, salvo che per i divieti matrimoniali. (fonte: Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA), scheda "adozione legittimante");

Considerato, altresì, che l'ordinamento italiano riconosce differenti forme di adozione, tra queste l'adozione di minori in casi particolari, come disciplinata al Titolo IV (Dell'adozione in casi particolari), Capo I (Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti) dall'articolo 44 della Legge n. 184/1983 il quale, prevede le condizioni che consentono tale adozione:

- "1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
- a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
 - b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
 - c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
 - d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.";

Rilevato che, come si evince dal sopra richiamato articolo 44 della Legge n. 184/1983 l'adozione da parte dei single risulta consentita solo in relazione all'adozione in casi particolari;

Considerato che nel caso di adozione non legittimante il minore adottato non acquisisce la condizione di figlio legittimo dei genitori adottivi, con conseguenti effetti giuridici: il mantenimento del proprio cognome d'origine, che viene posposto a quello dei genitori adottivi; il minore diventa erede dei genitori adottivi, ma non stabilisce legami di parentela con gli altri componenti della famiglia adottiva e mantiene alcuni obblighi nei confronti della propria famiglia d'origine. (fonte: Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA), scheda "adozione non legittimante");

Ricordato che: “Pur a fronte di una riduzione della popolazione, si è andata consolidando nel nostro Paese la crescita del numero delle famiglie; per effetto della semplificazione della dimensione e della composizione interna si sono ridotte le famiglie multiple o estese, sono aumentate le persone che vivono sole e le famiglie composte da un nucleo con un solo genitore e figli”. (fonte: ISTAT, Rapporto annuale 2022. La situazione del Paese, pg 154);

Considerato che le disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti della Legge n. 184/1983 dimostrano come già oggi l’ordinamento consenta alla persona singola di accedere all’adozione di un minore;

Considerato che i cambiamenti sociali e culturali in atto nel nostro Paese rendono necessario avviare un percorso legislativo che dovrà condurre anche l’Italia, al pari di quanto già avviene in numerosi Paesi europei, a prevedere la possibilità per la persona singola di adottare un minore al fine di giungere in materia di adozione alla piena equiparazione delle coppie coniugate rispetto alle persone singole;

Considerato che la Corte di Cassazione, dopo una prima pronuncia in tal senso nel marzo 2006, con sentenza n. 3572 del 14 febbraio 2011 con riferimento al sopra richiamato disposto della Convenzione di Strasburgo del 1967, ha affermato che: “il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolare circostanze, ad un ampliamento dell’adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell’adozione legittimante”;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi nei riguardi del Governo e del Parlamento italiano affinché, in virtù di quanto espresso in narrativa, la normativa sulle adozioni venga ad essere riformata ed adeguata alle prospettive di evoluzione sociale del nostro Paese prevedendo la possibilità di adozione legittimante per tutte quelle persone che, a prescindere dal loro essere in coppia o singole o dal loro sesso, possano garantire capacità genitoriale, stabilità ed accoglienza.


I Consiglieri

MASSIMILIANO PODESTI
DONATELLA SPADI
VALENTINA MERCANTI
FEDERICA FRATTONI
ELENA ROSIGNOLI
VINCENZO CECCARELLI
ANDREA VANNUCCI
FAUSTO MERLOTTI
ENRICO SOSTEGNI
MARIO PUPPA

Donatella Spadi
Valentina Mercanti
Federica Frattoni
Elena Rosignoli
Vincenzo Ceccarelli
Andrea Vannucci
Fausto Merlotto
Enrico Sostegni
Mario Puppa



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Firenze, 4 ottobre 2022

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamento alla Mozione n. 1028 “in merito alla riforma della normativa in materia di adozioni con particolare riferimento all’ampliamento delle categorie degli adottanti.”

Emendamento n. 1

Nell’**impegnativa** si aggiunge il seguente punto:

“Ad intervenire presso tutte le opportune sedi di confronto con il Governo e il Parlamento italiano per garantire a tutti i bambini il diritto di avere una famiglia attraverso l’attuazione di procedure più semplici, rapide e meno costose per le adozioni.”

I Consiglieri

MAURIZIO SAUSSA
MAXIMILIANO POPEM
STEFANO SCANTINI